



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



CAPITOLATO D'APPALTO
TECNICO – AMMINISTRATIVO

PROCEDURA APERTA

PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI INERENTI: ASSISTENZA EDUCATIVA DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA A MINORI E DISABILI, ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E DISABILI; SEGRETERIATO SOCIALE DI BASE;
COMUNI DI CARENNO, ERVE, MONTE MARENZO, TORRE DE' BUSI E VERCURAGO
PERIODO OTTOBRE/2015 – DICEMBRE/2018 CIG 6290943A62



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



PARTE PRIMA – CAPITOLATO TECNICO
OGGETTO DELL'APPALTO ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART 1 – FINALITA' GENERALE ED OGGETTO DELL'APPALTO

- 1) L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti Servizi:
- Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa minori/disabili
 - Sostegno ed Integrazione Scolastica a minori/disabili;
 - Assistenza Domiciliare ad anziani e/o disabili
 - Servizio Segretariato Sociale Di Base

periodo Ottobre 2015 – Dicembre 2018 nei Comuni di Carenno, Erve, Monte Mariano, Torre de' Busi e Vercurago.

1. Tali servizi rientrano nell'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 – prevalentemente alla Categoria 25, CPC 93, – 85310000 – 5
2. La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, alla quale fa capo l'onere delle prestazioni in oggetto, in quanto Ente Capofila, ne affida la progettazione e gestione secondo quanto precisato nel presente Capitolato e secondo le direttive del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

ART 2 – AMBITO TERRITORIALE DELL'APPALTO

1. Il territorio di riferimento per l'erogazione dei servizi è relativo ai Comuni di **Carenno, Erve, Monte Mariano, Torre de' Busi e Vercurago.**
2. Il Servizio Sociale Professionale si svolge prevalentemente presso la sede dei Comuni sopra indicati o presso la sede dei Servizi Sociali Associati della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino in Calolziocorte, ma può comportare in base alle funzioni svolte ed ai casi in carico, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e secondo le direttive del Responsabile del Settore Servizi Sociali, la necessità di svolgere le relative attività e di recarsi presso le sedi di altre istituzioni ovvero operatori coinvolti.
3. Gli aiuti educativi scolastici, sono svolti prevalentemente, presso le sedi delle Istituzioni Scolastiche frequentate dagli alunni presi in carico; residenti nei Comuni di Carenno, Erve, Monte Mariano, Torre de' Busi e Vercurago, ma possono prevedere attività da svolgersi presso Istituzioni coinvolte a seconda dei casi trattati.
4. Servizio di Assistenza Domiciliare è svolto presso il domicilio del Minore o della Persona Anziana e/o con disabilità, sul territorio dei Comuni di Carenno, Erve, Monte Mariano, Torre de' Busi e Vercurago.

ART. 3 - OBIETTIVI DEI SERVIZI

- 1) Considerata la continua evoluzione e sperimentazione nei servizi alla persona che richiede, per garantire l'efficacia dell'azione cui tende, flessibilità e capacità di aderire al proprio territorio ed ai propri bisogni emergenti, la Comunità Montana si riserva la possibilità di modificare sia quantitativamente che qualitativamente i servizi e gli interventi indicati, nel rispetto delle vigenti normative e concordando preventivamente con l'Operatore Economico aggiudicatario, modalità e tempi per l'integrazione e/o l'ampliamento e/o riduzione dei servizi ed interventi esistenti o per l'attivazione di nuovi servizi analoghi o per una diversa definizione dei servizi medesimi.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



- 2) L'Operatore Economico aggiudicatario deve garantire la gestione dei servizi ed interventi, secondo le direttive del Responsabile del Settore Servizi Sociali

ART. 4 - DESTINATARI DEI SERVIZI ED INTERVENTI E MONTE-ORE PRESTAZIONI

4.1 Destinatari

- 1) I destinatari dei servizi e degli interventi sono prevalentemente Anziani, Minori o minori disabili, Persone Adulte con disabilità o in situazione di disagio o di svantaggio, in carico al Servizio Sociale dei Comuni di Carenno, Erve, Monte Marengo, Torre de' Busi e Vercurago.
- 2) Sono esclusi i minori in carico al Servizio Sociale con decreto del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario, che sono seguiti dalla Gestione associata servizi sociali d'ambito del Comune di Lecco.

4.2 Prestazioni

- 1) Il monte ore previsto per i servizi ed interventi oggetto d'appalto è specificato nella tabella indicata nel bando di gara. Il monte ore di ogni operatore comprende sia attività diretta con l'utenza, che attività indirette (momenti di programmazione, equipe, verifica, coordinamento e supervisione, incontri con altri operatori coinvolti sui casi, incontri con insegnanti, incontri con i servizi socio-sanitari, ecc.), meglio specificate negli articoli successivi e riconosciute economicamente all'appaltatore entro i limiti definiti dal presente Capitolato.
- 2) Il monte ore di circa n. 56 h annue del **Coordinatore dell'appaltatore**, costituisce il quantitativo che dovrà essere garantito al minimo dalla Ditta aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto. Il costo relativo al monte ore del Coordinatore è incluso nel costo orario unico complessivo offerto dall'appaltatore in sede di gara, per ciascun servizio e/o per ciascuna ora/operatore.

ART. 5 – METODOLOGIA, PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

- 1) Al Settore Servizi Sociali della Comunità Montana compete:
 - la titolarità dei servizi, delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente, e dei casi, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione dei servizi medesimi;
 - l'individuazione degli obiettivi di ogni servizio, la direzione generale ed il coordinamento complessivo dello stesso;
 - il controllo e la vigilanza di ogni servizio gestito dall'Appaltatore, nei modi ritenuti più idonei compreso l'accertamento dei requisiti e sopralluoghi negli ambiti in cui è prestato il servizio;
 - la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi indicati;
 - la promozione e l'individuazione di azioni di rete/sistema tra organizzazioni ed operatori coinvolti.
- 2) Nel pieno rispetto dell'art. 1655 del C.C. e dell'art. 29 D.Lgs 10.09.2003 n. 276, i servizi previsti nel presente capitolato dovranno essere svolti dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa.

5.1 Procedura di attivazione degli interventi

SERVIZIO SOCIALE DI BASE

Attivazione del servizio sociale di base

Il Servizio Sociale di Base si svolge presso ogni Comune. Il monte ore mensile, i giorni di presenza e gli orari sono concordati e definiti con i referenti comunali.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



Indicativamente presso ogni Comune viene effettuata una apertura settimanale al pubblico del servizio di assistenza sociale, in prevalenza nella fascia oraria antimeridiana. La fascia oraria settimanale, in accordo con il Comune, varia dalle 2 alle 4 ore.

Il monte ore complessivo del Servizio Sociale di Base comprende, oltre alle ore di ricevimento degli utenti presso ogni Comune, come sopra specificato, le attività di back office, gli incontri di coordinamento con gli operatori dei servizi sad e minori, la predisposizione delle relazioni, telefonate, riunioni e tutto quanto concerne le attività legate alle attività afferenti a detto servizio. Presso la sede dei Servizi Sociali della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Via Galli 48/a a Calolziocorte possono essere svolte parte delle attività di back office, riunioni, equipe e ricevimento utenti per particolari casi.

Le ore attribuite a ciascun Comune saranno in ogni caso quelle effettivamente svolte in relazione agli utenti dello stesso.

Sarà cura del Coordinatore del Servizio/Assistente Sociale provvedere a rendicontare in modo il più dettagliato possibile le ore svolte per dette attività, attribuendo le ore con precisione e correttezza ad ogni Comune.

Monitoraggio e controllo

La Cooperativa incaricata per il tramite del Coordinatore/Assistente Sociale trasmetterà periodicamente ad ogni Comune ed alla Comunità Montana, una relazione sui casi affrontati che verrà conservata presso gli stessi anche mediante supporti /strumenti informatici.

Verrà tenuta agli atti di ciascun Comune una registrazione di accesso di tutti gli utenti che si sono rivolti allo sportello.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE ANZIANI, DISABILI

Il Servizio di assistenza domiciliare, che si espleta nel territorio dei Comuni indicati al precedente ART. 2 deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli utenti. Le ore inerenti le attività di aggiornamento cartelle, equipe, ecc. sono ricomprese nel costo orario stabilito a base d'asta.

Le prestazioni di che trattasi verranno svolte di norma in orario diurno secondo i termini e le modalità disposte dall'Assistente Sociale competente.

Il servizio dovrà essere svolto durante la settimana, dal lunedì al venerdì ed in relazione a casi specifici ed eccezionali, previo accordo tra le parti, anche al sabato al medesimo costo orario.

Nel caso di festività infrasettimanali il servizio è sospeso.

L'assistente sociale incaricata comunicherà il programma di intervento con indicazione per singolo utente del piano orario e contenuti dell'intervento.

Attivazione del servizio

Ogni Comune valuta con il l'Assistente Sociale ogni singolo caso al fine di conoscere la situazione e concordare la modalità della concretizzazione di ogni intervento. Gli operatori del SAD saranno automuniti.

Sospensione o cessazione del servizio

Il Comune che intende procedere alla sospensione cessazione del servizio, provvede, per il tramite del Coordinatore del servizio/Assistente Sociale, a restituire relazione sottoscritta motivando la sospensione o cessazione del servizio, che verrà tenuta agli atti.

Monitoraggio e controllo

Il Coordinatore del Servizio SAD/Assistente Sociale presenta mensilmente al Comune un riepilogo dei servizi svolti e illustra i singoli casi trattati. Una copia della cartella degli utenti deve essere conservata oltre che in Comunità Montana, anche presso il Comune, finanche mediante strumenti/applicativi informatici.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



Attivazione del servizio

L'attivazione dei servizi educativi domiciliari avviene in accordo tra l'Assistente Sociale e i referenti comunali, quindi vengono attivati a seguito del benessere dato dal Comune.

Seguiranno da parte del coordinatore/Assistente Sociale del servizio di ADM incontri con gli educatori e i referenti comunali per la conoscenza della situazione e per concordare le modalità concrete del servizio.

Gli interventi di ADM verranno attivati di norma entro 30 giorni dalla richiesta.

Sospensione o cessazione del servizio

Il Comune deve dare comunicazione (anche via mail) al Coordinatore del Servizio/Assistente Sociale in merito alla richiesta di sospensione o di cessazione del servizio. Sarà cura dell'Assistente Sociale provvedere a dare esecuzione.

Monitoraggio e controllo

La Cooperativa incaricata per il tramite del Coordinatore/Assistente Sociale si rende responsabile della dotazione degli strumenti tecnico professionali (contratto con la famiglia, scheda di osservazione, ecc) che verranno utilizzati dagli educatori. Tali strumenti verranno tenuti agli atti del servizio minori.

Il Coordinatore del Servizio/Assistente Sociale presenta mensilmente al Comune un riepilogo dei servizi svolti e illustra i singoli casi trattati. Una copia della cartella degli utenti deve essere conservata oltre che in Comunità Montana, anche presso il Comune, finanche mediante strumenti/applicativi informatici.

L'attivazione dei servizi educativi riguardanti situazioni di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sarà a carico del Comune ed è in capo alla Gestione Associata del Distretto di Lecco.

Assenze dei minori

In caso di assenza temporanea ed imprevista della persona assegnata per il servizio ADE, l'operatore dovrà avvisare tempestivamente il Coordinatore dell'Appaltatore e l'Assistente Sociale, titolare del caso. Verrà riconosciuta la prima mezz'ora dell'intervento programmato e l'operatore potrà recuperare in seguito, le ore con tempi e modalità da concordarsi fra Committente ed Appaltatore.

In caso di assenze prevedibili/programmate, l'educatore ed il referente tecnico comunale per il servizio concordano la sospensione temporanea del servizio sul minore e le modalità di utilizzo/recupero del monte ore educativo.

SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Attivazione del servizio

Al fine di identificare i soggetti destinatari dell'intervento e il monte ore settimanale a loro riservato, si attiveranno le procedure a seguito di richiesta di attivazione da parte delle scuole del territorio.

Una volta espletato il lavoro istruttorio, il Coordinatore del Servizio/Assistente Sociale dovrà comunicare per iscritto le esigenze per l'avvio del servizio di assistenza educativa entro l'inizio di settembre. L'attivazione del servizio verrà disposta, a seguito dell'assenso del Comune, di norma entro l'avvio dell'anno scolastico.

Richiesta di attivazione del servizio anche durante l'anno scolastico, può essere inoltrata con un preavviso, rispetto la data di inizio del servizio, di 30 giorni, tale richiesta sarà accolta sempre previo assenso dell'amministrazione comunale.

La richiesta dovrà specificare le ore settimanali da assegnare per l'assistenza educativa scolastica con gli alunni disabili, indicando le ore previste mensilmente per la programmazione educativa con i referenti scolastici.

Nel caso di presenza nello stesso plesso scolastico di alunni residenti in Comuni diversi ma aderenti alla gestione Associata della Comunità Montana, si potrà chiedere ai Comuni di verificare le possibili sinergie.

Sospensione o cessazione del servizio



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



Analogamente all'attivazione, il Comune che per motivi legati alla malattia o al trasferimento dell'alunno, verifichi il venir meno della necessità del servizio, deve provvedere per il tramite del Coordinatore del servizio/Assistente Sociale, a restituire relazione scritta della sospensione o cessazione del servizio, che verrà tenuta agli atti.

In caso di assenza non programmata dell'alunno, nel primo giorno di assenza del bambino, l'educatore informa tempestivamente il referente tecnico comunale del servizio e l'appaltatore e può restare a scuola, per :

- preparare il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento del programma dell'alunno assente;
- predisporre relazioni/progetti/ documentazione di servizio;
- supportare gli interventi già in atto su altri alunni, a lui affidati.

Nel caso in cui l'appaltatore sia invece stato avvertito in tempo utile (ovvero con almeno 4 ore di anticipo rispetto all'orario di inizio servizio con il minore) dell'assenza del minore, in quella giornata l'operatore non sarà in servizio per le ore previste in favore dello studente stesso.

Nel caso di prolungamento dell'assenza nei giorni successivi, educatore e referente tecnico comunale per il servizio concordano la sospensione temporanea del servizio sul minore e le modalità di utilizzo/recupero del monte ore educativo. Analogamente si procederà nel caso di assenze programmate del minore (es. ricovero ospedaliero)

In ogni caso, il personale educativo non può svolgere attività di supplenza del personale docente, curriculare e di sostegno, né seguire minori a lui non assegnati.

Monitoraggio e controllo

Al termine dell'anno scolastico l'Educatore presenterà una relazione scritta sull'intervento svolto al Coordinatore del Servizio/Assistente Sociale che a sua volta, con le debite osservazioni e conclusioni la trasmetterà ai referenti comunali e scolastici.

La programmazione dell'intervento educativo e la partecipazione agli incontri di programmazione con la scuola saranno dettagliate e validate dal Coordinatore del Servizio/Assistente sociale.

Il Coordinatore del Servizio Educativo Scolastico/Assistente Sociale presenta periodicamente al Comune una relazione dei servizi svolti con l'illustrazione dei singoli casi trattati. Una copia della cartella degli utenti deve essere conservata oltre che in Comunità Montana, anche presso il Comune, finanche mediante strumenti/applicativi informatici.

5.2 Piano di lavoro

Per ciascun operatore è definito un monte ore settimanale (diretto ed indiretto) di servizio, tale monte ore comprende i seguenti momenti:

Con riferimento alle **azioni indirette, in ciascun anno**, verranno riconosciute le ore utilizzate per riunioni, coordinamento, progettazione e verifiche, debitamente rendicontate, entro i limiti massimi di seguito indicati nei soli e seguenti casi:

- Servizio Sociale di base

Secondo la metodologia adottata dal Settore Servizi Sociali della Comunità Montana, è necessario dare prevalenza al lavoro diretto con Anziani, Disabili, Minori, con le Famiglie e con tutte le persone coinvolte; pertanto anche il lavoro indiretto degli operatori deve essere limitato e nello specifico, non deve essere assolutamente superiore a 1/3 per la figura dell'Assistente Sociale delle ore impiegate complessivamente per i casi assegnati.

- Interventi socio-educativi (Assistenza Domiciliare Minori e Scolastica):

A) Per ogni Minore in carico, all'anno:

- 1 ora per la stesura del progetto personalizzato;
- 1 ora per la verifica intermedia e finale del progetto medesimo.

B) Per ogni Educatore 8 ore, all'anno, per riunioni di coordinamento con Assistente Sociale e/o Psicologo, colloqui con operatori di altri servizi o con gli insegnanti, etc., debitamente rendicontate.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



Verranno determinati di volta in volta eventuali riconoscimenti di prestazioni a carattere straordinario.

ART. 6 - FORME E STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

1. Operatore Economico aggiudicatario e la Comunità Montana collaborano nel monitoraggio e nella valutazione della qualità dei servizi ed interventi prestati e l'impiego del monte-ore complessivo annuo.
2. La ditta aggiudicataria garantisce inoltre le prestazioni di seguito descritte.

6.1 Riunioni

1. In ogni Comune si fissano periodicamente riunioni per l'avvio degli interventi e per il loro monitoraggio. Tali incontri si svolgono al di fuori dell'orario di attività con gli utenti e sono finalizzati alla verifica dei singoli progetti.
2. Almeno due volte durante l'anno, la Comunità Montana e il Coordinatore dell'Appaltatore si incontrano per una valutazione partecipata del servizio nel suo complesso, ovvero per una riflessione condivisa sui bisogni emergenti degli utenti, sull'approccio metodologico, sull'efficienza, ovvero sull'adeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi, sull'efficacia, ovvero sul grado di realizzazione degli obiettivi, sulla comunicazione tra i diversi attori coinvolti, sulle criticità e punti di forza del lavoro svolto ecc.; lo scopo di queste riunioni è quello di incrementare il feed-back, favorire il maggior numero di scambi fra i diversi sistemi che afferiscono ai casi in carico, consolidare le buoni prassi e (ri)orientare quelle risultate meno efficaci.
3. Il Coordinatore inoltre, sulla base delle richieste del referente tecnico per il servizio oggetto d'appalto, garantisce la propria disponibilità per incontri sui casi specifici con gli operatori competenti.

6.2 Documentazione da produrre

1. I progetti educativi personalizzati.
2. I fogli presenza mensili di ogni operatore (educatore, assistente sociale e Coordinatore), debitamente compilati. E' tassativamente richiesto di separare le ore dirette svolte a diretto contatto con gli utenti (ore dirette), da tutte le altre (siano programmazione, rete o altro), utilizzando per quest'ultime un'apposita colonna. Le schede di presenza dovranno essere controfirmate dal referente di plesso e/o dalle insegnanti di classe (o dalla famiglia in caso di Assistenza Domiciliare). I fogli presenza sono accompagnati da un prospetto riepilogativo del monte ore per ciascun servizio. Il prospetto riepilogativo dovrà essere redatto sia in formato cartaceo che elettronico.
3. L'anagrafe dell'utenza ovvero un prospetto sintetico di tutti i casi seguiti, con indicazione dell'operatore referente e dell'intervento prestato (tipologia dell'intervento ed ore di presa in carico), nonché delle sue successive variazioni. L'impresa aggiudicataria costituisce ed aggiorna periodicamente l'anagrafe dell'utenza, sia in formato cartaceo che elettronico
4. Con periodicità, ed in forma straordinaria, ogniqualvolta dovesse presentarsi la necessità, gli operatori producono relazioni di verifica sull'andamento dei progetti d'intervento sui singoli casi, effettuando una valutazione del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti, verificando e motivando l'opportunità di una riprogettazione e di una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità d'intervento.
5. L'Operatore Economico presenta altresì una nota sintetica di valutazione della gestione complessiva del servizio, affrontando gli aspetti educativi, organizzativi ed amministrativi (l'elenco è puramente indicativo, non esaustivo) al fine di evidenziare punti di forza e di debolezza del servizio, una volta all'anno.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



6. La Ditta provvede infine ad inviare tempestivamente eventuali variazioni ai documenti sopra elencati.

6.3 Tempistica

L'Operatore Economico trasmette al Settore Servizi Sociali la documentazione di seguito specificata entro le scadenze a fianco indicate:

ART. 7 - FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE

7.1 - Referenti della Comunità Montana e dei Comuni

La complessità dei servizi vede la presenza di due figure di riferimento da parte della stazione appaltante:

- responsabile referente dell'esecuzione chiamato a gestire e monitorare l'esecuzione generale amministrativa del servizio, che coincide con il Responsabile del Settore Servizi Sociali della Comunità Montana;
- un referente tecnico per ogni Comune chiamato a gestire e monitorare l'esecuzione amministrativa del servizio del Comune stesso per i casi presi in carico.

7.2 - Operatori dell'Operatore Economico

- **ASSISTENTE SOCIALE**, in possesso di Laurea in Servizio Sociale e con esperienza documentata e certificabile di almeno 5 anni maturata presso Comuni o Aziende Speciali Pubbliche;
- **A.S.A.** con possesso della specifica qualifica funzionale richiesta dalla Regione Lombardia (attestato ASA). Soltanto per motivi urgenti e previa autorizzazione sarà possibile inserire personale iscritto e frequentante il corso ASA e comunque per periodi di tempo brevi
- **EDUCATORI**, titolo di laurea in scienze dell'educazione o laurea in scienza della formazione o diplomi equipollenti o laurea in psicologia o pedagogia o altre materie umanistiche e con un'esperienza certificabile non inferiore a due anni in servizi analoghi.
- **COORDINATORE DEL SERVIZIO**, in possesso di Laurea specialistica in Scienze dell'Educazione, Psicologia, Pedagogia e/o Servizio Sociale o con Laurea Triennale con un'esperienza certificata di almeno sei anni di coordinamento nei servizi socio-educativi previsti dal presente Capitolato, presso Amministrazioni o Aziende Speciali:
 - garantisce, predispone, cura ed organizza gli aspetti organizzativi-amministrativi relativi ai servizi e collaterali e complementari alle prestazioni educative ovvero:
 - assicura il corretto adempimento del progetto di gestione proposto in fase di offerta. A tal fine ha la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le incombenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali;
 - è responsabile del personale e dei servizi affidati in gestione;
 - assicura un'efficiente e rapida soluzione delle eventuali necessità e/o esigenze della Stazione Appaltante, interfacciandosi con il Responsabile dell'esecuzione e/o con il referente tecnico comunale;
 - assicura un adeguato coordinamento della gestione dei servizi;
 - garantisce la propria reperibilità, per esigenze di natura gestionale e organizzativa, tra cui la contestazione dei disservizi, incontri, sopralluoghi in contraddittorio e richieste operative;
 - utilizza mezzi di supporto e comunicazione propri (fax, computer, connessioni telefoniche, internet, fotocopiatori, posta elettronica...);
 - contribuisce a migliorare i rapporti interpersonali fra gli operatori ed alla eliminazione di attriti e conflittualità;



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



- collabora con i Responsabili della stazione appaltante ai fini del monitoraggio degli interventi;
- è responsabile della trasmissione puntuale dei documenti indicati dal presente capitolato;
- assicura la regolare e puntuale circolazione delle informazioni e degli avvisi – convocazioni a riunioni, richieste di intervento, corrispondenza, fra gli operatori dell'Operatore Economico e la Comunità Montana e/o i Comuni;
- provvede alle sostituzioni ed alle relative comunicazioni ai sensi del vigente capitolato e nel caso concordato con l'Assistente Sociale, titolare del caso, sostituisce direttamente l'operatore o provvede direttamente alla prestazione non prorogabile;
- garantisce il proprio supporto tecnico nella gestione dei servizi e dei singoli interventi;
- la partecipazione alle riunioni;
- la propria disponibilità per incontri su casi specifici con gli operatori sociali, sanitari, scolastici etc., referenti.

Per la figura del Coordinatore del Servizio l'Appaltatore in sede di gara dovrà presentare il curriculum vitae, dal quale emergano le esperienze nell'area socio-assistenziale e socio-educativa, le competenze professionali effettive e potenziali. Rispetto al curriculum presentato dall'appaltatore in sede di gara, che verrà esaminato, valutato e valorizzato, nel corso della gestione non viene ammessa alcuna variazione peggiorativa, a meno che venga giudicata equivalente dalla Stazione Appaltante, che si riserva comunque di accettare o meno le eventuali variazioni.

Il nominativo ed il Curriculum Vitae del Coordinatore/Referente devono essere comunicati all'Ente appaltante, unitamente all'elenco del personale utilizzato per l'espletamento dei Servizi, con l'autocertificazione dei titoli di studio posseduti ed eventuale esperienza professionale maturata. Tale elenco nominativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione all'inizio di ogni anno e debitamente aggiornato.

Il Coordinatore è tenuto altresì a redigere una relazione semestrale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio medesimo.

E' lasciata facoltà all'esecutore dell'appalto affidare la gestione degli aspetti organizzativi e amministrativi ad apposito/i referente/i distinto/i dal Coordinatore tecnico; il modello gestionale utilizzato dovrà essere descritto in modo preciso e dettagliato nel progetto di servizio che sarà presentato in sede di gara ed oggetto di valutazione.

ART. 8 - PERSONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Il personale impiegato deve anche rispondere ai requisiti di idoneità psico-attitudinali in relazione alla tipologia del servizio da svolgere. E' da considerarsi indispensabile la capacità degli operatori di lavorare in équipe e per obiettivi comuni, sia per i momenti di supervisione e coordinamento, che per la partecipazione ad équipes ed a gruppi di lavoro con altri specialisti.

Altrettanto importanti appaiono le seguenti competenze sociali: saper comunicare con gli altri (in linguaggi diversi), saper riconoscere il proprio e l'altrui ruolo, saper leggere, accogliere e sostenere le emozioni del minore. Tra le competenze tecniche e metodologiche si ritengono significative: essere in grado di orientarsi nei diversi saperi ed apprendimenti, conoscere i diversi linguaggi da utilizzare in modo appropriato alle diverse abilità. Il personale addetto a ciascun servizio deve possedere adeguate capacità relazionali e professionali per lo svolgimento delle prestazioni del servizio medesimo, oggetto dell'appalto; in particolare, l'Impresa Aggiudicataria deve incaricare persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli operatori dei servizi pubblici e privati che sono coinvolti negli interventi; il personale incaricato deve tenere una condotta personale irreprensibile e garantire un servizio efficiente, tempestivo ed ordinato, nonché la riservatezza dei dati e delle informazioni riferite ai soggetti (utenti e loro famiglie, personale dell'Ente o impiegato



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



dall'Ente, eccetera) con cui sarà in contatto nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. E' fatto altresì divieto a tutto il personale incaricato di rilasciare informazioni e dati, nonché interviste a giornalisti, relativi alle attività svolte presso i servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Appaltante.

2. La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire alla stazione appaltante, prima dell'attivazione dei servizi, l'elenco nominativo degli operatori, che saranno adibiti al servizio oggetto d'appalto, con la specificazione delle seguenti informazioni: titolo di studio, ruolo - qualifica professionale, livello di inquadramento contrattuale, eventuali scatti d'anzianità, eventuale superminimo, monte ore settimanale da contratto di cui intende avvalersi, depositando contestualmente le fotocopie dei titoli di studio, della carta d'identità ed il curriculum di ciascuno. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale dovuti sia a trasferimento o cessazione del rapporto di lavoro di lavoratori, sia a sostituzione temporanea di operatori per servizio militare, malattia, infortunio, ferie, maternità etc.

3. L'allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato alla stazione appaltante con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. La società si obbliga a garantire la continuità socio - educativo- assistenziale mediante l'impiego secondo le reali possibilità organizzative, del medesimo personale, per tutta la durata dell'appalto, nonché per sue eventuali proroghe. Inoltre, l'Aggiudicatario è tenuto a riassumere tutto il personale, previa verifica dei requisiti richiesti e dovuti, attualmente in servizio che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, salvo eventuali dimissioni e salvo che lo stesso sia risultato non idoneo sulla base dei requisiti richiesti.

5. Nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso delle qualifiche e dei requisiti richiesti dal presente Capitolato d'Appalto; l'appaltatore è tenuto a presentare su richiesta della Stazione Appaltante copia della documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa del personale operante nei servizi appaltati, nonché quella riguardante gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in vigore. La Comunità Montana potrà chiedere in qualsiasi momento, l'esibizione del foglio paga di qualsiasi operatore, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

6. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio; l'Impresa Aggiudicataria è responsabile della sicurezza dei dati e si impegna a formare adeguatamente i propri operatori ed a vigilare affinché non utilizzino notizie e informazioni di cui siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata. Il committente e l'appaltatore per ciò che riguarda la comunicazione e il trattamento dei dati personali operano nel rispetto delle norme dettate dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

7. Il personale impiegato dovrà potersi avvalere di un supporto formativo e di supervisione, a cura ed oneri a carico dell'Aggiudicatario; la formazione dovrà essere garantita annualmente e dovrà essere documentata alla Comunità Montana., entro ogni anno. L'Impresa Aggiudicataria garantisce l'aggiornamento professionale dei propri operatori con oneri e mezzi propri, con particolare attenzione a corsi di formazione o di qualificazione e riqualificazione organizzati da Enti pubblici o da Enti accreditati. L'Impresa Aggiudicataria deve predisporre adeguati programmi di formazione ed aggiornamento professionale per tutti gli operatori impiegati, in relazione alle mansioni svolte, in modo particolare per il personale neo-assunto, per quello destinato a nuove mansioni, in occasione di modifiche organizzative e per la sicurezza. L'Impresa Aggiudicataria, annualmente, dovrà inviare l'elenco dei corsi effettuati - specificando altresì i destinatari e le modalità di partecipazione, rivolti al proprio personale impegnato nei servizi oggetto d'appalto.

8. L'Impresa Aggiudicataria deve anche garantire adeguati interventi di supervisione a sostegno dei propri operatori, anche sui singoli casi in carico particolarmente complessi.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



9. Rimane altresì, a carico dell'Impresa Aggiudicataria., il costo dei pasti garantiti agli operatori durante l'orario di servizio presso la refezione scolastica, secondo le tariffe previste dall'A.C. di riferimento.

ART. 9 - SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

1. L'Operatore Economico Aggiudicatario del servizio si impegna a mantenere costanti gli operatori di riferimento, almeno per tutto l'anno solare e/o scolastico di riferimento; la sostituzione dovrà essere motivata esclusivamente da malattia, ferie o dimissioni. Le eventuali sostituzioni per altri motivi dovranno essere concordate con il Responsabile del Settore Servizi Sociali ed in ogni caso, l'Aggiudicatario è tenuto a dare tempestivamente comunicazione scritta alla Comunità Montana e garantirne l'immediata sostituzione, senza causare alcuna interruzione e/o disagio.

2. Nel caso di assenza dal servizio dei propri operatori, la società aggiudicataria informa tempestivamente, non oltre le ore 9.30 del giorno in cui si verifica l'assenza, i destinatari del servizio (la scuola di riferimento e, nel caso di interventi domiciliari, la famiglia) e l'Assistente Sociale di riferimento, indicando non appena possibile, il periodo di assenza ed il nominativo del sostituto, salvo diverso accordo con l'Assistente Sociale medesima.

3. La società aggiudicataria si obbliga a garantire la sostituzione immediata - e comunque entro le 48 ore, degli operatori assenti, dandone comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente.

4. La società aggiudicataria si obbliga a garantire la sostituzione:

- con personale in possesso delle qualifiche e titoli di studio previsti dal presente capitolato;
- individuando una sola persona per l'intero periodo di assenza dell'operatore non in servizio;
- inviando nei limiti del possibile per le sostituzioni, gli stessi operatori, i quali in ragione della progressiva conoscenza dei casi e delle modalità operative in vigore, potranno garantire continuità nel servizio.

5. In caso di inadeguatezza o non idoneità, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell'utenza e comunque, su segnalazione e richiesta del Settore Servizi Sociali e a giudizio dell'A.C., l'Impresa Aggiudicataria, previa segnalazione del Comune, è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti, entro un tempo massimo di quindici giorni.

PARTE SECONDA - CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 - DURATA

- 1) La durata dell'appalto è prevista per il periodo 01/10/2015 – 31/12/2018
- 2) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso all'Operatore Economico aggiudicatario, senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa al riguardo.
- 3) L'avvio del servizio potrà essere effettuato anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, purché ad avvenuta aggiudicazione, seppure provvisoria.
- 4) Le ore di prestazione sono quantificate e dettagliate all'art. 1 del Disciplinare di Gara.
- 5) Per ciascun anno solare e/o scolastico, l'avvio, il termine del servizio, la quantificazione ed il calendario degli interventi e delle riunioni saranno definiti dal Settore Servizi Sociali.
- 6) Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, il committente rilevasse la necessità di un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa esecutrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. L'eventuale modifica, in relazione alle esigenze dell'utenza, sarà preventivamente concordata tra le parti, stabilendo modalità e durata e non comporterà variazione del prezzo orario offerto. Oltre il limite del 20%,



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto, senza titolo a risarcimento danni.

ART. 11 - PROROGA DELL'APPALTO

- 1) La durata complessiva dell'appalto inoltre, potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto. (rif.art. 125 comma 9 lettera C del D.Lgs 163/2006).

ART. 12 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

- 1) Ai sensi degli artt. 299, 300 e 301 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il responsabile dell'esecuzione che sarà nominato dalla Comunità Montana.
- 2) Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
- 3) A tale fine, il responsabile dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal DPR n. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
- 4) L'appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite da questa figura nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso responsabile.

ART. 13 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Ai sensi dell'art. 303 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il responsabile dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
- 2) L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 303 del succitato regolamento.
- 3) Ai sensi dell'art. 302 del DPR 207/2010, il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
 - a. quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
 - b. in casi di comprovata urgenza.
- 4) Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposita comunicazione scritta che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
- 5) L'esecuzione di urgenza non è consentita durante il termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del codice appalti, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



- 6) Nei casi di cui al comma 3, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il responsabile della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese

ART. 14 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 309 del DPR 207/2010, a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il responsabile dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. Il responsabile dell'esecuzione redige apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore; il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal responsabile dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 15 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Ai sensi dell'art. 312 del DPR 207/2010, la verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. Ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010 la verifica di conformità è effettuata direttamente dal responsabile dell'esecuzione del contratto, al quale il RUP allo scopo trasmette la documentazione di cui all'art. 315 del DPR 207/2010.
3. Ai sensi dell'art. 322 del DPR 207/2010 il responsabile dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità è confermato dal responsabile del procedimento.

ART. 16 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Ai sensi dell'art. 310 del DPR 207/2010 e s.m.i., nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 311 del DPR 207/2010 avente per oggetto "Varianti introdotte dalla stazione appaltante".
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 17 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



- 2) Nei casi suddetti, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
- 3) Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
- 4) In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 18 - NORME GENERALI IN TEMA DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

18.1 Trattamento dei lavoratori

- 1) L'Appaltatore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.
- 2) Il personale impegnato nel servizio da parte del soggetto aggiudicatario avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con lo stesso e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario la direzione e la responsabilità del predetto personale e tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
- 3) Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi, dovrà possedere i prescritti requisiti di provata capacità ed onestà.
- 4) In caso di cooperative sociali o consorzi di cooperative, il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni relative ai servizi affidati dal presente appalto utilizzando prioritariamente il personale già operante in detti servizi nel periodo immediatamente precedente al subentro, previo accertamento dei requisiti richiesti dal presente Capitolato e salvo espressa rinuncia del personale stesso, secondo quanto disciplinato dal CCNL delle Cooperative Sociali art. 37, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile e da eventuali specifici accordi decentrati di secondo livello territoriale. Detto personale dovrà essere assunto contestualmente alla decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del medesimo.
- 5) L'appaltatore assicurerà nei confronti dei propri lavoratori e, se costituito sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto la piena applicazione del CCNL di categoria vigente - o di miglior favore - sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



comparativamente più rappresentative, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile. L'appaltatore garantirà l'applicazione del predetto CCNL anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'appaltatore garantirà altresì un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Al personale dovranno essere riconosciuti gli scatti di anzianità maturati e/o condizioni più favorevoli acquisite ad personam. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

- 6) E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di curare l'osservanza delle norme civili, delle norme relative alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed igiene sul lavoro, delle norme contrattuali disposte a favore dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di quelle contributive e fiscali.
- 7) Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs.81/2008 il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

18.2 Rimborsi, materiale e mezzi

- 1) L'Appaltatore deve fornire al personale tutto il materiale e i mezzi necessari alla materiale erogazione del servizio significando che essi sono compresi nel prezzo offerto in sede di gara.
- 2) L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
- 3) La Ditta si impegna infine a rimborsare le spese per mensa e trasporto utenti sostenute dai propri operatori per esigenze di servizio, in caso di accompagnamento con mezzi pubblici sarà rimborsato il costo dei biglietti. Con riferimento agli eventuali trasporti, l'Appaltatore dovrà garantire le coperture assicurative. Si ribadisce che tutti i costi di cui sopra sono a carico dell'Appaltatore ed inclusi nel prezzo orario offerto in sede di gara.

18.3 Sciopero

- 1) L'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e dalla Legge n. 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni, e dovrà comunque garantire nell'ambito dei suoi obblighi, l'effettuazione di eventuali servizi essenziali. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dall'Impresa Aggiudicataria verrà detratta dal computo mensile.

18.4 Formazione/aggiornamento professionale

- 2) La società si obbliga infine a garantire l'aggiornamento professionale dei propri operatori, al di fuori del monte ore previsto dal presente capitolato. Sarà particolarmente apprezzata dalla stazione appaltante la partecipazione, da parte degli operatori della ditta



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



aggiudicataria, a corsi di formazione, di qualificazione e/o riqualificazione organizzati dalla Regione o da Enti o Organizzazioni accreditati. La ditta aggiudicataria dovrà inviare annualmente al Settore Servizi Sociali, il piano di formazione, specificando destinatari, titolo, relatori, durata, numero di ore riconosciute al personale, destinato agli operatori in servizio in riferimento al presente appalto.

18.5 Inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore

- 3) Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, il Committente, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 e s.m.i e dai successivi paragrafi di cui al presente capitolato, procede alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegna all'Appaltatore un termine massimo entro il quale deve avviare le pratiche relative alla regolarizzazione della sua posizione.
- 4) Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
- 5) Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- 6) Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del predetto DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 7) Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ai sensi dell'art. 5 del DPR 207/2010, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'esecuzione dei servizi direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. I pagamenti, in oggetto, eseguiti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
- 8) Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 5 del presente articolo, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- 9) Qualora l'Appaltatore non provveda al pagamento delle retribuzioni entro il termine di cui al comma 5 e non presenti contestazioni sulle richieste di cui al comma 5, il Committente inoltre, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



10) Per le inadempienze di cui al presente articolo, il Committente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.

18.6 Altre disposizioni relative al personale

1. L'Operatore Economico aggiudicatario deve dimostrare il pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 39 del 4.3.2014 e delle relative circolari attuative, in ordine al certificato penale del casellario giudiziale di cui all'art. 25 T.U. D.P.R. n. 313 del 14.11.2002, di tutti gli operatori impiegati.
2. Con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, è stato approvato il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e successivamente, la Comunità Montana ha con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 40.....del...16/04/2014....., approvato il Codice di comportamento dei dipendenti, applicabile per quanto compatibile, anche a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni e di servizi o lavori, in favore e/o per la Comunità Montana. Pertanto, la D.A. deve responsabilizzare tutti i propri operatori impiegati al rispetto del Codice di comportamento, disponibile anche sul sito istituzionale, e deve mettere in atto tutti i provvedimenti utili e necessari a garantirne il rispetto, pena la risoluzione del contratto, in caso di violazione.
3. La D.A. deve altresì, agire nel pieno rispetto del "Piano di Prevenzione della corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità – anni 2013/2016", approvati con atto di Giunta Esecutiva n. 99 del 15/11/2014 e ss.mm.ii., disponibile sul sito istituzionale della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino – www.comunitamontana.lc.it

ART. 19 – GARANZIE, POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

1. L'Operatore Economico aggiudicatario è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni direttamente e/o indirettamente procurati all'Amministrazione Comunale o agli utenti dei servizi o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività, oggetto del presente Capitolato o imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
2. La D.A. si obbliga a sollevare l'A.C. da qualsiasi azione possa essere ad essa intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi. Inoltre, la Comunità Montana. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'aggiudicatario durante l'esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.
3. La D.A. pertanto dovrà stipulare con una primaria compagnia assicurativa e prima dell'inizio dell'attivazione dei servizi, pena la decadenza e l'incameramento della cauzione, apposita polizza assicurativa, oppure un'apposita appendice di estensione di polizza già in essere, per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, all'A.C., ai loro beni o alla struttura (fabbricati ed attrezzature) durante l'espletamento dei servizi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, per l'intera durata del contratto, a beneficio dell'A.C.
4. Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi devono essere a totale carico dell'aggiudicatario; eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell'Aggiudicatario. Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazioni.
5. In caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente alla Comunità Montana Lario orientale Valle San Martino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti delle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'Aggiudicatario.
6. L'Appaltatore s'impegna a mantenere la suddetta copertura assicurativa per l'intera durata dell'appalto e a comunicare all'Amministrazione appaltante eventuali annullamenti o disdette della



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



suddetta polizza. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza assicurativa, l'Appaltatore dovrà produrre nuova polizza assicurativa con almeno i medesimi massimali e condizioni.

7. L'Aggiudicatario si impegna a consegnare all'A.C. copie, debitamente quietanzate, delle polizze, prima dell'inizio dei servizi, pena la decadenza dell'aggiudicazione. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'A.C. alle relative scadenze.

8. La polizza, nella quale dovrà risultare che l'A.C. è considerata "terza a tutti gli effetti", dovrà prevedere tra l'altro, espressamente la copertura dei rischi per eventuali danni, anche a cose di proprietà comunale o a terzi, cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi e dovrà riportare le seguenti condizioni minime:

R.C.T.: € 3.000.000,00 per sinistro;

€ 1.500.000,00 per persona;

€ 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

R.C.O. € 2.500.000,00 per sinistro, con limite di € 1.500.000,00 per prestatore di lavoro infortunato.

L'esistenza di tali polizze non libera la D.A. dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzie

ART. 20 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SULL'ASSUNZIONE DEI DISABILI

1. L'Appaltatore si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto di tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. A tal fine si impegna a:

⇒ comunicare all'Ente Locale il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del D.Lgs. soprarichiamato;

⇒ trasmettere al Comune, all'atto della stipula del contratto d'appalto, copia del documento di valutazione dei rischi;

⇒ a comunicare al Comune prima dell'avvio del servizio il nominativo del Medico Competente, nonché a trasmettere copia dei verbali di consegna degli eventuali dispositivi di protezione individuale e copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori.

2. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, attuazione dell'art. 1 della Legge 3.8.2007 n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", come modificato dal D.Lgs. n. 106/09, i servizi di cui al presente appalto non presentano rischi da interferenze. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del sopracitato decreto infatti, i servizi affidati vengono classificati come "servizi di natura intellettuale". Conseguentemente ed in applicazione della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi interferenti". Non si ravvisano inoltre costi per la sicurezza derivanti da interferenze e pertanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0. Restano invece tutti gli obblighi di valutazione dei rischi e di coordinamento, successivamente alla aggiudicazione dell'appalto.

3. La ditta comunque si impegna a collaborare con la stazione appaltante nella coordinazione degli interventi di protezione e prevenzione da eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare eventuali rischi d'interferenza, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera B del D.Lgs. n. 81/2008. 4. La ditta infine si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 68/99 avente per oggetto il collocamento dei disabili.

ART. 21 - RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY

1. L'Appaltatore si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 (Tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



Gli operatori della ditta aggiudicataria garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti ed agli operatori e delle quali abbiano avuto notizie durante l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto.

2. La ditta aggiudicataria comunica alla Comunità Montana il nominativo del responsabile della privacy.

3. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, la società aggiudicataria viene nominata, responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta aggiudicataria in esecuzione del contratto d'appalto. La stessa ditta dovrà provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi al committente.

4. La ditta appaltatrice riconosce il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

5. I compiti affidati vengono elencati di seguito sinteticamente:

- *rispettare le misure di sicurezza indicate dalla Comunità Montana;*
- *informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge ed allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;*
- *dare istruzioni per la corretta gestione ed elaborazione dei dati personali, adottando le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e/o integrandole con le procedure già in essere;*
- *curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati;*
- *controllare l'andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi;*
- *procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione, gestione e rettifica dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;*
- *impartire disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;*
- *effettuare il trattamento dei dati mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi;*
- *disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare;*
- *distruggere i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle formalità di legge e dandone comunicazione al Titolare, procedendo altresì all'aggiornamento del Registro dei dati e trattamenti.*

ART. 22 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA

1. A fronte dell'attività svolta, secondo le modalità di cui al presente Capitolato la Comunità Montana, per tutta la durata dell'appalto, corrisponde alla D.A. per ogni ora di prestazione da parte degli operatori (fatto salvo quanto indicato per le attività indirette) il prezzo orario risultante dagli atti di gara.

2. Il corrispettivo risultante dagli atti di gara è comprensivo di tutte le voci (servizi, prestazioni, coordinamento, spese accessorie, prestazioni amministrative, materiale, spese di trasporto, mensa, spostamenti, supervisione, formazione,...) necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi oggetto d'appalto. In particolare, rimane a carico della D.A. il costo degli incontri di coordinamento (équipe educatori/operatori/coordinatore) e di qualsiasi altro incontro/riunione esclusivamente tra operatori della D.A. medesima.

I pagamenti avvengono mensilmente, a seguito dei controlli effettuati dal Settore Servizi Sociali della Comunità Montana, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ai sensi dell'art. 307 del DPR 207/2010. Al termine di ciascun mese a tal fine, prima dell'invio della fattura, la società appaltatrice trasmette all'Amministrazione il rendiconto mensile delle prestazioni effettuate.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



4. Ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DPR n. 207/2010, il Committente procede al pagamento, solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 c.8 del DPR 5.10.2010, n. 207.

6. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

7. Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate alla ditta e quant'altro dalla stessa dovuto.

8. In caso di ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, è applicabile il tasso d'interesse legale. In ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

ART. 23 - PAGAMENTO A SALDO

1. Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

2. In tale occasione la stazione appaltante provvede alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In adempimento alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 (convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010), l'Appaltatore ed la Comunità Montana si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal seguente appalto.

2. A tal fine l'appaltatore si impegna a rispettare la legge n. 136/2010, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Devono intendersi richiamati anche gli altri adempimenti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. 3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Comunità Montana e dall'Appaltatore, il codice identificativo di gara (CIG).

4. L'appaltatore con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal proprio rappresentante legale, comunica immediatamente alla Comunità Montana gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 2 del presente articolo, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

5. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 – come modificata dal D.L. n.187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



6. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sia nei rapporti verso la stazione appaltante sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Si impegna pertanto ad inserire in ogni subcontratto inerente le prestazioni oggetto del presente appalto, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni.

7. Il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dall'appaltatore in materia di tracciabilità, e di adottare all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

ART. 25 - ADEGUAMENTO PREZZI

1. Per i due primi anni di appalto (2015 e 2016), il prezzo rimarrà fisso ed invariabile.

2. A partire dal terzo anno (2017), ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, è fatta salva la facoltà della Ditta Appaltatrice di chiedere l'adeguamento del prezzo, con esclusione dei servizi già prestati, tramite una richiesta scritta ufficiale che dovrà pervenire entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, per l'anno solare successivo. La richiesta sarà unica ed immutata per tutto l'anno di riferimento e dovrà essere documentata sui motivi che hanno determinato gli aumenti, distinguendo la voce di costo personale da altri costi.

3. In assenza della determinazione di cui all'art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'adeguamento, se domandato, sarà operato in misura pari alla variazione media annua - rispetto a quella dell'anno solare precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI nazionale).

4. Eventuali aumenti contrattuali previsti nel CCNL applicato al personale impiegato per il presente appalto potranno essere riconosciuti alla Ditta Aggiudicataria, in relazione al peso della voce di costo "personale" sul prezzo orario di aggiudicazione. Sarà onere della ditta appaltatrice documentare l'aumento del CCNL inviando alla stazione appaltante idonea documentazione (ad esempio copia del contratto sottoscritto con i lavoratori/ se cooperativa sociale con i soci-lavoratori, tabella riepilogativa delle voci di spesa di personale, tabella riepilogativa, distinta per qualifica, delle voci di costo che determinano la retribuzione oraria dei lavoratori, raffrontandola con la relativa tabella ministeriale).

5. L'adeguamento prezzo non avrà effetto retroattivo, ma sarà operato solo sui servizi ancora da prestare.

6. Non potranno essere riconosciuti nello stesso anno, l'aggiornamento del prezzo in base all'ISTAT e l'aggiornamento prezzo per rinnovo del CCNL, se non per quote percentuali.

ART. 26 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito c.c.), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La cessione del credito potrà essere accettata solo con riferimento alle prestazioni già svolte e previa verifica della regolarità contributiva del cedente (DURC REGOLARE) e della regolarità del pagamento di imposte e tasse, presso l'agenzia delle entrate.

ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto d'appalto a pena di nullità e di risoluzione del contratto per inadempimento. In caso di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici è ammesso il subentro del contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni di cui all'articolo 1406 del c.c., nonché dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal capitolato d'appalto e dal disciplinare di gara per la gestione del servizio.

ART. 28 - DIVIETO SUB-APPALTO

I servizi oggetto del presente appalto rientrano nell'allegato IIB del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; per tale motivo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del citato decreto, il subappalto è vietato in qualsiasi sua forma e percentuale, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale e la perdita della cauzione, ad eccezione della gestione delle pulizie della Comunità Leggera, preventivamente richiesto ed autorizzato.

ART. 29 - FACOLTA' DI CONTROLLO DELLA COMUNITA' MONTANA

1. Alla Comunità Montana sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo, controllo ed ispezione in riferimento:

all'adempimento puntuale, diligente e preciso del servizio;

al rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato e nel successivo contratto;

al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale socio/dipendente della Ditta. Questa Amministrazione potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione: del libro unico del lavoro, del DM10 e/o foglio paga, del registro degli infortuni, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Per la medesima finalità questa Amministrazione potrà altresì richiedere all'Appaltatore copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell'art. 1 del D.Lvo 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione chiedere ogni documento ed effettuare le opportune ispezioni per la verifica degli impegni sopraindicati e della regolarità dello svolgimento del servizio. La D.A. è tenuta a consentire in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti ed agli Amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

3. Qualora l'Amministrazione riscontrasse omissione o difetto nell'adempimento degli obblighi previsti si provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A.R. o con fax indirizzata/o al Presidente della D.A.

4. L'Appaltatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni con le medesime modalità di cui sopra (fax o raccomandata) entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Perdurando l'inadempienza dopo il ricevimento della comunicazione, previo nuovo ulteriore avviso con lettera raccomandata A.R. o PEC, il contratto si intenderà risolto per grave inadempimento.

ART. 30 - PENALI

1. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente Capitolato, la stazione appaltante potrà applicare le seguenti penalità:

A) Ritardato adempimento

€ 500,00 per ritardo nell'avvio del servizio a decorrere dalla data di avvio richiesta dal committente, per ogni giorno di ritardo;

€ 150,00 per ritardo nella sostituzione del personale assente, rispetto ai tempi previsti dal presente Capitolato, per ogni giorno di assenza di ogni singolo operatore. Nel caso di mancanza di più operatori l'importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti;

€ 100,00 per ritardo nella trasmissione dell'elenco degli operatori, per ogni giorno di ritardo oltre il termine comunicato per iscritto dall'A.C.;

€ 100,00 per ritardo nella trasmissione dei progetti personalizzati, per ogni giorno di ritardo oltre il termine comunicato per iscritto dall'A.C.;

€ 100,00 per ritardo nella trasmissione delle relazioni di verifica dei progetti personalizzati, per ogni giorno di ritardo;



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



per cumulo di infrazioni per ritardato adempimento, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lvo n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 145 del DPR n. 207/2010 – comma 7, è ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

B) Altre violazioni

€ 100,00 per la mancata comunicazione dell'assenza dell'operatore come previsto dal Capitolato;

€ 150,00 per violazione del Codice di Comportamento della Comunità Montana, per ciascuna violazione e per ciascun operatore;

€ 1.000,00 per personale inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella del presente capitolato;

€ 250,00 per irreperibilità del Coordinatore per oltre 48 ore, a decorrere dalla data di segnalazione del committente;

€ 250,00 per mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale.

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità potrà essere raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

C) Procedimento di Contestazione

1. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante PEC o raccomandata a.r, inviata dalla stazione appaltante nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. La ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla contestazione mediante nota scritta da produrre.

3. Il Committente adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento della nota della Ditta o dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni, senza che l'appaltatore abbia risposto.

4. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e in caso di insufficienza attingendo alla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura della ditta appaltatrice nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto.

5. La Comunità Montana non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste; potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità, qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine per Comunità Montana., non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta. Resta comunque inteso che la D.A. è tenuta a porre in essere tempestivamente, gli opportuni rimedi ed a dare garanzie concrete per prevenire il ripetersi dell'evento.

ART. 31 – RISOLUZIONE, RECESSO E DISDETTA DEL CONTRATTO

1. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dalla Stazione appaltante;

Abbandono del servizio e/o interruzione non motivata;

Cessione del contratto;

Cessione in sub-appalto totale o parziale del servizio;

Inadempienza retributiva dell'esecutore;

Mancata applicazione del CCNL di riferimento;



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



- Mancato reintegro della cauzione definitiva;
 - Difformità nella realizzazione del progetto rispetto a quanto presentato in sede di gara con l'offerta tecnica;
 - Inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'appaltante;
 - Reiterazione per tre volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di un anno solare;
 - Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
 - Gravi danni prodotti a strutture, impianti e/o attrezzature di proprietà dell'A.C.;
 - Mancata stipula della Polizza Assicurativa;
 - Mancato rispetto del Codice di comportamento e/o dei Piani Corruzione e Trasparenza.
2. Nei casi sopraindicati, l'A.C. procederà a contestare le inadempienze per iscritto, intimando di rispettare le prescrizioni contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della diffida; la D.A. potrà entro lo stesso termine, fornire le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere e le giustificazioni addotte risultassero non sufficienti, è facoltà dell'A.C. procedere alla risoluzione del contratto.
3. E' facoltà del Comune di Cusano Milanino risolvere il contratto di appalto unilateralmente e con decorrenza immediata, fatto salvo il diritto del concedente stesso, al risarcimento degli eventuali danni subiti al verificarsi delle seguenti circostanze:
- cause di risoluzione di cui all'art. 135 del codice degli appalti;
 - intervenuta inidoneità della ditta accertata dagli organi competenti;
 - ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive (riferimento art. 6 comma 8 del DPR 207/2010) previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni 135 del Codice appalti;
 - ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del c.c.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati al Comune per le spese di eventuale riappalto del servizio e per ogni altra spesa conseguente.
5. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
6. L'A.C. può inoltre recedere dal contratto, con preavviso alla D.A. di sei mesi, per sopravvenuti rilevanti motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile. In tal caso, l'A.C. regolerà con la D.A. i profili economico finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data del recesso e quella della naturale scadenza del contratto.
7. Ai sensi dell'art. 140 del codice degli appalti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà d'interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto d'appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
8. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
9. Qualora la D.A. dovesse recedere dal contratto prima della scadenza senza giustificato motivo e giusta causa, l'A.C. si rivarrà su tutto il deposito cauzionale a titolo di penale; è facoltà dell'A.C.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



l'addebitamento della maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi, oggetto del presente Capitolato, ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 32 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dalla Comunità Montana le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.
2. In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione e la Ditta Aggiudicataria relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto, ma relativo ai servizi in oggetto d'appalto, nonché in caso di controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice degli Appalti, la controversia sarà demandata alle sedi competenti.

ART. 33 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti – D. Lgs. n. 163/2006, a garanzia della regolare esecuzione del servizio, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi del contratto, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare la garanzia definitiva nella **misura del 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione (importo contrattuale)**, al netto dell'I.V.A.
2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile, solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.
4. Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, la garanzia definitiva deve essere resa in forma di **FIDEIUSSIONE**.
5. La garanzia fideiussoria può essere prestata con le modalità richiamate dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e cioè mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449. In ogni caso la garanzia deve essere prestata con un'unica modalità.
6. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente:
 - A) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - B) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
 - C) l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva opera sino all'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel contratto d'appalto.
8. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è condizionato alla consegna all'istituto garante, da parte della ditta appaltatrice, degli stati di avanzamento dell'esecuzione o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione - pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato al completo esaurimento del rapporto contrattuale, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.



Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12



9. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento.

10. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta.

11. Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio.

12. In caso di proroga del contratto, la stessa sarà subordinata alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova cauzione per il corrispondente periodo.

13. Resta salvo, per la stazione appaltante, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 34 - RECAPITO E REFERENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima dell'inizio del servizio: Sede legale, amministrativa ed operativa, ovvero stabilmente funzionante con responsabili in loco con poteri decisionali rispetto ai problemi derivanti dalla gestione dei servizi ed i relativi recapiti telefonici, e.mail, per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi;

il nominativo del/i referente/i del servizio ed i relativi recapiti telefonici, e.mail, per i diversi aspetti disciplinati dal presente capitolato .

2. La ditta dovrà comunicare ogni eventuale variazione successiva dei dati indicati ai punti precedenti.

ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI ED ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

1. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese per tasse, imposte e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto relativo alla gara in oggetto e sua registrazione, previa presentazione di tutta la documentazione richiesta dal presente Capitolato e dal Disciplinare.

2. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e costituiscono parti integranti del contratto:

l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;

il presente Capitolato d'appalto e relativi allegati.

3. La D.A. si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente Capitolato, anche nelle more della stipula del contratto stesso.

ART. 36 - PROCEDURA DI APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I servizi oggetto del presente Capitolato sono appaltati mediante procedura aperta ovvero quella in cui ogni Operatore Economico interessato può presentare un'offerta.

La gara è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri specificati nel Disciplinare di Gara, cui si rinvia. Le procedure di gara sono gestite mediante la piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia, SINTEL.

ART. 37 - NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rimanda alle decisioni del Responsabile del Settore Servizi Sociali ed alla vigente legislazione applicabile in materia.